

## ALLEGATO B

### CONTRATTO TRA IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E IL SIG/LA SIGRA /LA SOCIETA'

---

#### PER LA SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA/TECNICA/MISTA DELL'INIZIATIVA

---

Tra il Comune di Figline e Incisa Valdarno (di seguito sponsee) P.Iva e C.F. 06396970482 con sede a Figline e Incisa Valdarno (FI) in Piazza del Municipio 5, rappresentato dal responsabile del Servizio Cultura e Marketing territoriale, ai sensi degli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000 e 50 dello Statuto Comunale, esclusa quindi qualsiasi sua personale responsabilità;

e

l'Operatore \_\_\_\_\_ (di seguito sponsor) avente sede legale in \_\_\_\_\_ CF / P.IVA \_\_\_\_\_, codice destinatario per fatturazione elettronica \_\_\_\_\_, legalmente rappresentata dal Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, che ai fini del presente atto elegge a proprio domicilio fiscale la suindicata sede;

#### PREMESSO CHE

- l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 36 del 2023 prevede che: "L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi."
- Con delibera della Giunta comunale n. 40 del 15/02/2024 è stato approvato l'Avviso pubblico per la ricerca di sponsor a sostegno di iniziative promosse nel 2024 dal Servizio Cultura e Marketing territoriale;

- Con determinazione R.G. n. 221 del 28/02/2024 il Servizio Cultura e Marketing territoriale del Comune di Figline e Incisa Valdarno ha approvato l'avviso pubblico per la ricerca di sponsor a sostegno di iniziative promosse nel 2024.
- Con delibera n. 28 del 31/01/2024 la Giunta ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per le annualità 2024-2026, in cui tra gli obiettivi del Servizio Cultura e Marketing territoriale è stabilita l'organizzazione dell'evento \_\_\_\_\_.
- lo sponsor \_\_\_\_\_ ha formulato l'offerta di sponsorizzazione per la realizzazione dell'iniziativa pari ad € \_\_\_\_\_;
- che lo stesso sponsor si è impegnato ad erogare a fronte dell'impegno da parte dello sponsee di eseguire le controprestazioni sotto descritte;
- le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, intercorrente tra lo sponsee e lo sponsor \_\_\_\_\_ a sostegno dell'iniziativa denominata \_\_\_\_\_ in programma in data \_\_\_\_\_.

#### **ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione sino alla data di ultimazione dell'iniziativa, prevista per il giorno \_\_\_\_\_.

#### **ART. 3 – OBBLIGHI PER LO SPONSOR**

Lo sponsor si impegna ad erogare un importo pari a € \_\_\_\_\_ in favore del Comune di Figline e Incisa Valdarno per una delle seguenti forme di sponsorizzazione:

- finanziaria
- tecnica
- mista

in qualità di:

- main sponsor
- media partner
- sponsor sostenitore
- sponsor finanziatore

#### **ART. 4 – OBBLIGHI DELLO SPONSEE**

Lo sponsee si obbliga a veicolare il logo dello sponsor \_\_\_\_\_ sul seguente materiale previsto per l'iniziativa:

- MANIFESTI 70x100 cm
- VOLANTINI A5
- MANIFESTI 6x3 metri
- SITO INTERNET

- SOCIAL MEDIA (Facebook – Instagram – LinkedIn)
- ALTRO:

---

---

---

---

Lo sponsor è direttamente responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pubblicitario espresso, liberando a tal fine il Comune per ciò che concerne la veridicità o altre modalità connesse.

Lo sponsee si impegna a condividere con lo sponsor le bozze del materiale pubblicitario sopra concordato al fine di ottenerne l'approvazione per la stampa.

#### **ART. 5 – OBBLIGHI FISCALI**

Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in € \_\_\_\_\_ oltre IVA % per un totale di € \_\_\_\_\_ il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza al presente accordo.

Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo sponsor secondo le procedure previste dalla normativa fiscale attualmente in vigore.

#### **ART. 6 – RESPONSABILITA'**

Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

Lo Sponsor è tenuto a mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati. Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente, il Comune di Figline e Incisa Valdarno.

#### **ART. 7 – MODIFICHE CONTRATTUALI**

Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.

#### **ART. 8 – CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio in oggetto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.

#### **ART. 9 – PENALI**

Fatta salva ogni e maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 2043, in caso di inadempimento rispetto all'obbligazione contrattuale di sponsorizzazione imputabile allo sponsor aggiudicatario, quest'ultimo sarà obbligato a versare al Comune di Figline e Incisa Valdarno, entro 15 giorni solari dalla richiesta, una somma pari al doppio del valore della sponsorizzazione aggiudicata. L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da contestazione dell'inadempimento allo sponsor che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che lo sponsor abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove

queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile Unico di procedimento procederà senza indugio all'applicazione della penalità.

#### **ART. 10 – RISOLUZIONE**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale con preavviso scritto.

In particolare il presente contratto è soggetto a risoluzione:

- a) quando lo Sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi;
- b) quando situazioni/cause eccezionali non consentano all'Amministrazione la realizzazione dell'iniziativa in oggetto o allo Sponsor l'effettuazione dei propri impegni;

La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dal Comune.

#### **ART. 11 – RECESSO**

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore che determinino l'annullamento dell'evento.

#### **ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda e nei casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

#### **ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 2016/679, i dati personali forniti dallo Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall'Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

#### **ART. 14 – IMPOSTE E TASSE**

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello Sponsor.

#### **ART. 15 – FORO COMPETENTE**

Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di sponsorizzazione è quello di Firenze.

#### **ART. 16 – DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Figline e Incisa Valdarno, \_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_  
Il legale rappresentante

Per il Comune di Figline e Incisa Valdarno  
Il resp. Servizio Cultura e Marketing territoriale  
Dott. Samuele Venturi